

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Seduta del 7 giugno 2010, n. 437.

**Legge Regionale 9 gennaio 1995, n. 1, art. 27. Proposta di aggiornamento del Piano di indirizzo per il diritto allo studio universitario per il triennio 2009/2011.**

LA GIUNTA REGIONALE

*(omissis)*

**LA GIUNTA REGIONALE**

VISTO il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente del Servizio e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa;
- b) del parere del Direttore Generale in merito alla coerenza della proposta con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione medesima;

VISTA la legge regionale 8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni e la normativa attuativa della stessa;

VISTO il regolamento interno di questa Giunta;

SU PROPOSTA del Presidente;

**UNANIME DELIBERA**

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui all'art. 13 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di approvare, per l'effetto, la proposta di aggiornamento del Piano di indirizzo per il diritto allo studio universitario per il triennio 2009/2011 – approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.168/2009 - , limitatamente agli articoli 6-24- 27 dello stesso, come specificato nel documento istruttorio;
- 3) di dare mandato al Presidente per l'inoltro della presente proposta al Consiglio regionale per la definitiva approvazione

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Legge regionale 9 gennaio 1995, n.1, art. 27.

Proposta di aggiornamento del Piano di indirizzo per il diritto allo studio universitario per il triennio 2009/2011.

Con deliberazione n.395 del 15 aprile 2009 la Giunta regionale ha approvato la proposta di Piano di indirizzo per il diritto allo studio universitario, di cui alla legge regionale in oggetto, per il triennio 2009-2011, dando mandato al Presidente per l'inoltro al Consiglio regionale per la definitiva approvazione.

Con deliberazione n.168 del 7 luglio 2009 il Consiglio regionale ha approvato il Piano di indirizzo sopra menzionato, con le modifiche allo stesso apportate in seguito agli emendamenti approvati dall'Assemblea.

Con nota n.1062 del 4 maggio 2010, allegata al presente documento, l'Ente per il diritto allo studio universitario (E.S.U.) ha trasmesso a questa struttura la deliberazione n.11 del 26 aprile 2010, con la quale il Consiglio di amministrazione ha proposto talune modifiche al Piano di indirizzo, limitatamente agli articoli 6, 24 e 27 dello stesso.

La prima modifica attiene all'art. 6 "Tipologie di borse di studio", comma 1.; al riguardo, l'atto allegato alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'E.S.U. propone di definire lo status di studente, ai fini della tipologia dei servizi e dell'importo della borsa di studio, così come segue:

- "in sede" se residente nel Comune o nei Comuni distanti **15 Km** dalla sede del corso di studi;  
*(il piano di indirizzo vigente fissa in 30 km la distanza per lo studente in sede);*
- "pendolare" se residente nei Comuni **oltre 15 km fino a 50 km** dalla sede del corso di studi;  
*(il piano di indirizzo vigente fissa una distanza non superiore agli 80 km)*
- "fuori sede" se residente oltre;  
*(il piano di indirizzo vigente definisce lo studente "fuori sede" se residente in Comune non rientrante nei due casi precedenti ed ha preso alloggio a titolo oneroso nei pressi della sede del corso di studio, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altro abitativo di privati o enti, per un periodo non inferiore a dieci mesi).*

La motivazione addotta dall'E.S.U. nel proporre la modifica de qua è testualmente la seguente: "...la distanza di 30 km, come stabilito dal Piano per gli studenti "in sede", penalizza coloro che viaggiano con tempi di percorrenza troppo lunghi rispetto alla sede universitaria i quali perderebbero il vantaggio della condizione di pendolari".

Il Direttore dell'E.S.U., sentito al riguardo per le vie brevi, ha riferito che le modifiche proposte erano state già oggetto di richiesta di emendamento da parte dell'E.S.U. in sede di approvazione del Piano di indirizzo da parte del Consiglio regionale, richiesta peraltro non accolta; che l'esperienza maturata in questo primo anno di applicazione del Piano ne aveva comunque evidenziato la necessità e che gli stessi studenti avevano più volte auspicato e sollecitato dette

modifiche attraverso le proprie rappresentanze studentesche, compreso il proprio rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione dell'E.S.U.; in particolare, le rimostranze degli studenti si sarebbero incentrate sul sistema di viabilità piuttosto fragile della nostra Regione e sui connessi tempi di percorrenza del sistema di trasporto pubblico.

La seconda modifica formulata dall'E.S.U. riguarda sempre **l'art. 6**, il punto "**Ammontare delle borse di studio e modalità di erogazione**" e consiste nell'aggiunta, dopo la fine del 2° periodo, della seguente frase: *<Le eventuali disponibilità finanziarie in esubero possono essere destinate o ripartite tra le categorie suddette che ne necessitano>*.

La previsione che l'eccedenza dei fondi da utilizzarsi per una categoria di beneficiari possa essere impiegata per l'erogazione di borse di studio ad altra categoria di beneficiari, risulta coerente con il vincolo di destinazione delle risorse.

La terza modifica è all'art.24 "Altri interventi", 2° comma

Al fine di snellire ed agevolare la procedura, l'E.S.U. propone di definire in un'unica misura del 4% la quota di avanzo di amministrazione accertato da destinare eventualmente per interventi di tipo straordinario; l'attuale formulazione dell'articolo 24, 2° comma, in quanto si limita a stabilire una forbice compresa tra il 2 % ed il 6% non dà indicazione sui criteri di scelta del minimo e del massimo.

Con la quarta modifica, concernente **l'art.27 "Priorità di destinazione delle risorse ai servizi essenziali"**, l'E.S.U. propone l'abrogazione dell'intero articolo, nella considerazione che detta modifica consentirebbe all'Ente una certa discrezionalità nella destinazione delle risorse per eventuali casi limite.

Il Piano vigente stabilisce all'art.27 che nell'ambito delle risorse trasferite e delle risorse proprie disponibili, l'E.S.U. assicurerà priorità di utilizzo delle risorse con destinazione ai servizi essenziali quali borse di studio e mensa.

In proposito, il Direttore dell'E.S.U. ha fatto presente che l'attuale formulazione dell'art.27 impedirebbe, ad esempio, all'E.S.U. di destinare risorse, sia pur minime, all'Università degli Studi del Molise quale contributo per l'acquisto di libri da utilizzarsi da parte degli studenti meno abbienti.

Preso atto delle esigenze manifestate dall'E.S.U. che, come noto, ha la gestione degli interventi nella materia del diritto allo studio universitario e ritenuto pertanto di dover provvedere ad adeguare il vigente piano di indirizzo a dette esigenze, ai fini di una sua ottimale e concreta applicabilità.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n.390" che all'art.4 , comma 8, recita testualmente:

*"... Le regioni, le province autonome e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, definiscono la condizione degli studenti sulla base della loro provenienza, tenendo conto anche dei tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico, secondo la seguente tipologia:*

- a. *studente in sede, residente nel comune o nell'area circostante la sede del corso di studio frequentato;*
- b. *studente pendolare, residente in luogo che consente il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato; le regioni, le province autonome e le università, per gli*

*interventi di rispettiva competenza, possono considerare pendolari anche studenti residenti nel comune nel quale ha sede il corso di studio frequentato, in relazione a particolari distanze o tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico;*

- c. *studente fuori sede, residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a dieci mesi. Qualora lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso è considerato studente pendolare.*

Vista la legge regionale 9 gennaio 1995, n.1 che all'art. 27 dispone, tra l'altro, che il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, può approvare entro il termine del 30 giugno eventuali aggiornamenti al piano triennale che si rendessero necessari per adeguare lo stesso a nuove esigenze.

**TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:**

- di approvare la proposta di aggiornamento al Piano di indirizzo per il diritto allo studio universitario per il triennio 2009/2011 – approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.168/2009 -, limitatamente agli articoli 6-24- 27, come di seguito specificato:

#### **Art.6 “Tipologie di borse di studio”**

- al comma 1., primo trattino, sostituire le parole *< 30 Km >* con *< 15 km >*;
- al comma 1., secondo trattino, sostituire la frase *< non superi gli 80 Km >* con quella *< sia di oltre i 15 km e non superi i 50 Km >*;
- al comma 1., al punto “Ammontare delle borse di studio e modalità di erogazione”, dopo la fine del 2° periodo, aggiungere : *< Eventuali disponibilità finanziarie in esubero possono essere destinate o ripartite tra le categorie suddette che ne necessitano >*

#### **Art.24 “Altri interventi”**

- alla fine del 2° comma, le parole *< nella misura minima del 2% e massima del 6% >* sono sostituite da *< nella misura del 4% >*

#### **Art. 27 “Priorità di destinazione delle risorse ai servizi essenziali”**

- è abrogato l'intero articolo.

- 4) di dare mandato al Presidente per l'inoltro della presente proposta al Consiglio regionale per la definitiva approvazione.

Campobasso, li 4.06.2010

L'Istruttore

**(Dott.ssa Romana Infante)**

*Romana Infante*

Il Dirigente del Servizio

**(Dott.ssa Luciana Smargiassi)**

*Luciana Smargiassi*